



Fondamentale la differenza tra quello “materiale” e quello “giuridico”

# Produttore del rifiuto Come identificarlo?

Il tema, a lungo dibattuto in giurisprudenza, è stato affrontato dal legislatore del 2015 che ha modificato la legislazione. Tuttavia, la lettura della nuova norma non è così immediata. Può venire, quindi, in soccorso l'analisi della giurisprudenza della Cassazione, soprattutto sul tema dell'ingerenza del committente nell'attività dell'appaltatore. A monte di tutto è però essenziale operare alcune valutazioni di base. Vediamo quali sono

di **Federico Peres, Alessandro Kiniger, Attilio Balestreri**  
B&P Avvocati

Tra le più recenti novità normative in grado di incidere in modo significativo, una volta attuate, sulla gestione dei rifiuti, ci sono quelle relative alla responsabilità del *produttore del prodotto*. Tuttavia, resta - e resterà - fondamentale avere ben chiari gli **obblighi che la legge pone a carico del produttore del rifiuto**. Ciò significa, innanzitutto, comprendere - come illustrato di seguito - **chi sia il produttore del rifiuto**. L'identificazione è semplice quando si parla di rifiuti originati dall'impresa nel corso del proprio processo produttivo, ma diventa complessa tutte le volte in cui ci si trova in presenza di un contratto di appalto per la realizzazione di un'opera. In questi casi, è necessario guardare certamente all'appaltatore che esegue l'incarico, ma anche al committente che lo affida. La casistica non manca. Si pensi, infatti, a qualunque intervento di costruzione/demolizione di un immobile o di una grande opera oppure al caso, anche questo frequente, degli interventi di messa in sicurezza o bonifica di un sito contaminato. Come si vedrà di

seguito, il tema, a lungo dibattuto in giurisprudenza, è stato affrontato dal **legislatore del 2015 che ha modificato la norma aggiungendo al produttore materiale il produttore giuridico**. Tuttavia, mancando nella legge una definizione di *produttore giuridico*, la lettura della nuova norma non è così immediata.

## Le diverse tipologie

La legge prevede diverse figure di **produttore del rifiuto** che possono coesistere nella dinamica di gestione del medesimo flusso. L'art. 183, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 152/2006 identifica il produttore nel «soggetto **la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione**»<sup>1</sup>. Sono, dunque, in primo luogo, distinte le figure del:

- **produttore materiale**, vale a dire colui che produce il rifiuto nello svolgimento delle proprie attività;
- **produttore giuridico**, ovvero il soggetto che, in qualche modo, interviene nella gestione realizzando, pertanto, un legame

<sup>1</sup> L'originaria formulazione dell'art. 183, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 152/2006, prima della modifica introdotta nell'anno 2015, faceva esclusivo riferimento al «soggetto la cui attività produce rifiuti».